



Comune di CASTELLETTO STURA

Provincia di Cuneo

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

E L'INTEGRITÀ

PERIODO 2016/2018

1 - INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A seguito della novella del 2001, la Costituzione della Repubblica italiana prevede che le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Come noto, in base agli articoli 3 e 13 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'ente locale (T.U.E.L.) - approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Spettano, inoltre, al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze; per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, il comune può attuare forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Oltre a quanto sopra, il comune (articolo 14 dei TUEL) assolve ad alcuni compiti di competenza statale, in quanto gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica; le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo. Peraltro, ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Con l'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (di conversione del decreto legge n. 78 del 2010) come dapprima sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a) della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95) e poi modificato dall'art. 1, comma 305, legge n. 228 del 2012, il legislatore nazionale ha chiarito che sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione:

- l'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- le attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- l'edilizia scolastica — per la parte non attribuita alla competenza delle province — e l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici;
- la polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- i servizi in materia statistica.

Il quadro normativo di riferimento può essere sintetizzato nel modo seguente:

- >- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- >- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- >- Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- >- D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- >- Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";
- >- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- >- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

- >- Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- >- Delibera della CIVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 "Linee guide per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- >- l'art.5, c. 3, del d.l. 31-8-2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, con legge 30-10-2013, n.125) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.LT) ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.);
- >- CiVIT Bozza di "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015" del 29 maggio 2013;
- >- Delibera CiVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- >- "Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità" del 31 ottobre 2012 e "Disposizioni in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni — Nato informativa sul D.Lgs. n. 33/2013" dell'aprile 2013 dell'ANCL
- >- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 "D.Lgs. n. 33 del 2013 — attuazione della trasparenza";
- >- Delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuati per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (provvedimento n. 243, in G.U., s.g., n. 134 del 12-06-2014).

Il presente documento costituisce, peraltro, aggiornamento del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Periodo 2016 — 2018".

1.2— Organizzazione

La struttura rappresentativa (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale)

Gli organismi di controllo (Organo di revisione; Nucleo di valutazione; ecc.).

Il Comune di Castelletto Stura ha la struttura organizzativa descritta nel sito web istituzionale dell'Ente (www.comune.castellettostura.cn.it).

Alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon

andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il contratto sociale sull'azione amministrativa.

2 — PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

2.1— Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza

Il decreto legislativo 150 del 2009 forniva già (con l'articolo 11, oggi abrogato dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 33 del 2013) una definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

Oggi la materia è per lo più disciplinata dal sopra menzionato d.lgs. n. 33 del 2013. In base all'art. 1 di detto decreto "la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di contrasto sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino".

Accanto alla possibilità di ogni cittadino di accedere ai principali documenti amministrativi (così come previsto dalla L. n. 241/1990) ed al dovere posto dalla L. n. 69/2009 di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni — attraverso i nuovi supporti informatici e telematici — la vigente legislazione (art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013) impone alle pubbliche amministrazioni di predisporre anche il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", il quale, di norma, deve contenere:

- gli aspetti generali sull'organizzazione e sulle funzioni dell'amministrazione;
- i principali lineamenti del processo di attuazione del programma e delle iniziative di comunicazione;
- gli aspetti in merito all'utilizzabilità dei dati.

Tale Programma triennale - da aggiornare annualmente - deve sostanzialmente indicare le iniziative previste per garantire sia un adeguato livello di trasparenza sia la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Gli Organi di indirizzo politico-amministrativo definiscono nei documenti di indirizzo (direttiva generale sull'attività amministrativa, sistemi di misurazione e valutazione della performance, piano della performance o PEG, Piano degli obiettivi) gli obiettivi strategici in materia di trasparenza da raggiungere nell'arco del triennio. Tali obiettivi potranno essere aggiornati annualmente, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nel monitoraggio svolto dall'organo di controllo sull'attuazione del Programma.

E' opportuno ricordare che la trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione comunale che deve essere perseguita dalla totalità degli uffici.

Nei documenti di programmazione predisposti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo sono indicati gli obiettivi di trasparenza da raggiungere nel corso del triennio 2016/2018.

2.2 — I collegamenti con il Piano della performance o con gli analoghi strumenti di programmazione.

Si richiama, al riguardo, i principi generali di cui alla delibera CiVIT n. 6/2013, par.3.1, lett. b), in merito alla necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo statico (consistente essenzialmente nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell'attività di controllo sociale) ma anche sotto il profilo dinamico (direttamente correlate e collegato alla performance).

Per il raggiungimento di questo importante obiettivo, la pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi alla cittadinanza, si inserisce strumentalmente nell'ottica di un controllo "diffuso" che consente un miglioramento continuo e tempestivo dei servizi pubblici erogati da questo Comune. Per fare ciò vengono messi a disposizione di tutti i cittadini i dati fondamentali sull'andamento e sul funzionamento dell'amministrazione. Tutto ciò consente ai cittadini di ottenere un'effettiva conoscenza dell'azione dell'Amministrazione Comunale, con il fine appunto, di agevolare e sollecitare le modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

Inoltre, il presente documento si raccorderà con il Piano triennale della prevenzione della corruzione, previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il tutto, ovviamente, nei termini in cui ciò risulti concretamente fattibile ed attuabile. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma di norma integra una sezione del predetto Piano (art. 10, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Il Programma triennale per trasparenza e l'integrità ed il Piano triennale di

prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi.

Il presente programma deve intendersi correlato al sistema di gestione del ciclo della performance anche grazie all'apporto conoscitivo e partecipativo dei portatori di interesse (stakeholders) sia interni che esterni all'Amministrazione.

Peraltro, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del d.lgs. 267/2000, nel testo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis) della legge n. 213 del 2012 (di conversione del d.l. 174/2012) al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) di cui all'art.108, comma 1, del d.lgs. 267/2000 ed il Piano della Performance (P.P.) di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.). Può essere utile rammentare sia l'art. 169 (disciplinante il P.E.G.) sia l'art. 197, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 (prevedente il Piano dettagliato degli obiettivi gestionali). Questo perché tenuto conto che il Comune di Castelletto Stura ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti (circa 2.000, cifra approssimata) l'Ente non è tenuto alla definizione del P.E.G.. Tuttavia, ai sensi dell'art. 165, commi 8 e 9, del menzionato d.lgs. n. 267/2000, appare comunque opportuno assegnare le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi/aree, anche in considerazione del fatto che il P.E.G. rappresenta la separazione tra l'indirizzo politico e la gestione e che l'affidamento delle dotazioni di risorse (contestuale all'assegnazione degli obiettivi gestionali) costituisce il presupposto perché la gestione si sviluppi autonomamente e responsabilmente.

Per il tramite del Bilancio di previsione annuale e dei suoi principali allegati (vale a dire il Bilancio di previsione pluriennale, la Relazione previsionale e programmatica ed il Programma triennale delle opere pubbliche, tutti di validità triennale) l'amministrazione comunale redige e rende note annualmente — con riferimento anche ad un arco temporale, per l'appunto, triennale i principali obiettivi da perseguire e le risorse da impiegare.

2.3 — Indicazione degli uffici e dei responsabili coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma.

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:

- a) la Giunta Comunale che avvia il processo e detta le direttive per la predisposizione e l'aggiornamento del Programma;
- b) il Responsabile della trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale; a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione, cui compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del programma;
- c) i dirigenti/responsabili di tutti i settori o servizi con il procedere con le pubblicazioni nei termini di legge (e di cui anche all'allegato schema/tabella, che sarà comunque oggetto di più approfondita revisione e verifica) e con il compito di collaborare con il responsabile della trasparenza per l'elaborazione del piano ai fini dell'individuazione dei contenuti del programma;

d) L'organo di controllo che esercita un'attività di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del responsabile per la trasparenza, per l'elaborazione del Programma.

4 — Modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholders) e risultati di tale coinvolgimento

I portatori di interesse che dovranno essere coinvolti per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza saranno i cittadini, le associazioni, i media, le imprese, gli ordini professionali, i sindacati, ecc.,

E' avviato un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza, non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere nei linguaggi utilizzati e nelle logiche operative.

Ogni Ufficio dovrà svolgere anche la funzione di "punto di ascolto", sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

Inoltre, bisognerà potenziare lo strumento delle indagini di "customer satisfaction", per poter valutare l'opinione della cittadinanza sul funzionamento dei servizi esterni, magari diffondendolo anche per tutti gli altri servizi, anche interni, il tutto, ovviamente, nell'ambito delle disponibilità di spesa dell'ente, dei vincoli di finanza pubblica nonché della legislazione in materia.

In fase preliminare alla redazione del presente documento, si è perseguita la partecipazione attiva di operatori ed utenti, interni ed esteri all'amministrazione, nell'ambito di una più ampia, articolata ed attenta "funzione di ascolto" dei portatori di interesse ("stakeholders") per poter individuare tipologie di problematiche che - a prescindere da interessi prettamente individuali - rispondono ad esigenze e bisogni frequenti e che, pertanto, è opportuno valutarne l'eventuale inserimento all'interno del Programma. Difatti, il metodo partecipativo ed il recente quadro normativo privilegiano sia un organico collegamento interdisciplinare ed una prassi di lavoro di gruppo sia la verifica critica degli obiettivi istituzionali e l'individuazione dei fini qualificanti, ipotizzando e perseguendo, in un'ottica preventiva e non più curativa - ovviamente nella misura in cui ciò sia fattibile - la trasparenza in ogni atto decisionale ed il coinvolgimento deciso di operatori ed utenti.

Il menzionato coinvolgimento e la predetta partecipazione sono stati concretamente avviati — mediante un deciso utilizzo del sito web istituzionale dell'ente (www.comune.castellettostura.cn.it) — con specifico "Avviso" a firma del segretario comunale, prot. n.137 del 19-01-2016, pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, con il quale venivano chieste eventuali proposte ed osservazioni relativamente al menzionato Programma.

Si osserva che non si è avuta notizia di riscontro alcuno al menzionato Avviso, nei termini ivi indicati.

Al fine di procedere con la massima diffusione delle intenzioni dell'amministrazione, canale prioritario è stato - per l'appunto - assegnato alla rete Internet, ritenuta essere il mezzo aggiornante efficace per raggiungere, indistintamente, tutti i potenziali soggetti a vario titolo coinvolti (o coinvolgibili) tra cui, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: cittadini, utenti, associazioni di categoria, ordini professionali, enti gestori di servizi, ecc., evitando, in tal modo, di escluderne qualcuno, seppur incidentalmente e del tutto involontariamente.

Il presente Programma persegue l'obiettivo del raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza e pianifica l'adozione degli strumenti utili per una migliore accessibilità dell'attività dell'Ente ai principali portatori d'interesse, fruitori dei propri servizi, individuabili nei cittadini, nelle principali categorie economiche, ecc., al fine di offrire una (per quanta possibile) adeguata trasparenza e rendicontazione della performance, secondo gli indicatori normalmente previsti o quelli ritenuti comunque utili — anche a livello locale — per una migliore comprensione dell'attività istituzionale.

Difatti, il quadro normativo porta avanti la riconversione ed articolazione periferica dei servizi, attraverso i meccanismi della partecipazione, evidenziando ed esplicitando — in termini di efficacia ed efficienza — la trasparenza negli atti decisionali, anche mediante il superamento di ogni ostacolo e/o resistenza passiva, al di sopra di interessi di parte.

Peraltro, l'assetto politico-istituzionale si propone la ricognizione del bisogno emergente e della domanda non soddisfatta, in una visione organica e ricondotta ad unità, attualizzando e concretizzando — nel contesto di un sistema integrato, quale sua premessa indispensabile e condizionante — la puntuale corrispondenza fra obiettivi e risorse.

In esecuzione al provvedimento n. 243/2014 (GAL, s.g., n. 134 del 12-06-2014) del Garante per la protezione dei dati personali, può risultare utile rammentare che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili esclusivamente alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, è da considerarsi illecito, a titolo di esempio, riutilizzare a fini di marketing o di propaganda elettorale le generalità, i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica del personale e degli amministratori (e di qualsivoglia altro soggetto) pubblicati obbligatoriamente, in quanto tale ulteriore trattamento deve ritenersi incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali i dati sono resi pubblicamente disponibili.

Per i cittadini, il presente Programma rappresenta un ulteriore momento per conoscere e valutare — in modo sostanzialmente oggettivo e ragionevolmente intelligibile — gli intendimenti, l'operato, i programmi, ecc. degli enti pubblici (in generale) e dell'ente locale territoriale "comune" (in particolare). La pubblicazione - nelle diverse forme e modalità, anche per estratti e/o sintesi, e laddove ciò risulti concretamente attuabile - dei dati relativi alla performance rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di

confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l'effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire degli enti. Come precedentemente osservato, per il tramite del Bilancio di previsione annuale e dei suoi principali allegati (vale a dire il Bilancio di previsione pluriennale, la Relazione previsionale e programmatica ed il Programma triennale delle opere pubbliche, tutti di validità triennale) l'amministrazione comunale redige e rende note annualmente — con riferimento anche ad un arco temporale triennale — i principali obiettivi da perseguire e le risorse da impiegare. Inoltre, i risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio; al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il rendiconto a un documento che — sostanzialmente — rappresenta i risultati conseguiti nella gestione delle entrate e spese correnti e nella realizzazione degli interventi programmati con il bilancio di previsione, la relazione previsionale ed il piano delle opere pubbliche.

3 — INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

3.1— Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

In attuazione delle disposizioni riportate nelle delibere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) n. 2/2010 e n. 105/2012, come ogni Amministrazione, anche il Comune di Castelletto Stura è tenuto a pubblicare il testo del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo quanto previsto dall'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013, impiegando un formato aperto di pubblicazione (ad esempio HTML a PDF/A).

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli stakeholders interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

Il sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative, documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità, in modo che la effettiva conoscenza dell'assemblea cittadina e della sua attività, contribuisca non solo alla conoscibilità diretta del funzionamento e delle aree di intervento dell'ente, ma favorisca più in generale la cultura della partecipazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.

Nel corso del triennio di validità del presente programma potranno essere promosse ulteriori giornate formative su specifici argomenti riguardanti la cultura della trasparenza, a beneficio di determinate categorie di portatori di interesse (es. a favore di associazioni di categoria, studenti, imprese, categorie professionali, consumatori, ecc.).

4 — PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ED INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

4.1 — Individuazione dei dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali responsabili della trasmissione dei dati

I dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "amministrazione trasparente" del sito informatico istituzionale dell'ente sono quelli indicati nell'Allegato 1 al presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, quale sua parte integrante (detto allegato dovrà comunque formare oggetto di una più approfondita verifica per meglio adattarlo alla realtà organizzativa del Comune) A fianco di ciascun adempimento sono indicati il responsabile della redazione del data e la data presumibile entro cui la data stesso dovrà essere pubblicato oppure, qualora il dato è già stato pubblicato la frequenza dell'aggiornamento dello stesso.

(le tabelle da utilizzare possono essere ricavate degli allegati 1,1.1 e 2 alla delibera dello CiVIT n.50/2013 del 4 luglio 2013 e cioè "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti" foglio I "elenco obblighi" foglio 2 "ambito soggettivo" - nota esplicativa dell'allegato 1 -"documento tecnico sui criteri di pubblicazione dei dati e sull'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione").

Tutti i dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali avranno la responsabilità di aggiornare direttamente ovvero di trasmettere al Servizio che si occupa della gestione del sito informatico ed al responsabile della trasparenza i dati di propria competenza nei modi e nei termini che verranno indicati dal responsabile della trasparenza. L'assegnazione dei dati di spettanza verrà elaborata dal Segretario Comunale/Generale anche in qualità di Responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

4.2 — Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Sarà cura del servizio che si occupa della gestione del sito informatico istituzionale predisporre un adeguato sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione "amministrazione trasparente" che consenta alio stesso Servizio di conoscere, mediante un sistema di avvisi per via telematica, inviati per conoscenza anche al Responsabile della trasparenza, la scadenza del termine dei 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti della normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013 (in tal senso l'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013).

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità è solitamente collocato all'interno della apposita Sezione "Amministrazione trasparente", accessibile della home page del portale istituzionale del Comune.

Difatti, ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il comune ha da tempo realizzato un sito Internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

Peraltro, la legge n. 69 del 18 luglio 2009 - perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica - riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici; l'art. 32, comma 1, di detta legge (e successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che "a far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati". Sono state riviste le procedure organizzative definendo un iter il più possibile standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito, iter che prevede in via principale la modalità dell'inserimento decentrato, mediante la rete dei redattori web e per il tramite i responsabili degli uffici di riferimento dei singoli procedimenti.

Può essere comunque utile - ad ogni buon conto - rammentare che (in base ai dettami di cui al comma 7 del menzionato articolo 32 della citata legge n. 69 del 2009) è fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Rimangono ferme le diverse o particolari disposizioni che richiedono altre pubblicazioni (es.: Bollettino Ufficiale Regione Piemonte; ecc.).

Attualmente nell'ente è attiva la casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) istituzionale. Sul sito web comunale, in home page, è riportato l'indirizzo P.E.C. istituzionale pubblico dell'ente. Nella stessa pagina sono riportate informazioni e istruzioni per l'uso della P.E.C. ed i principali riferimenti per entrare in contatto con l'ente medesimo, in tempo reale e senza particolari difficoltà, in modo da orientare e accompagnare l'utente (cittadino, impresa, associazione, etc.) ad un uso conetto e sistematico di questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione.

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le amministrazioni dichiarano e pubblicizzano i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, sono messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni può rendere poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. E quindi il concetto stesso di performance che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Questo documento — redatto anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni

pubbliche (C.I.V.L.T.) — indica le principali azioni e le linee d'intervento che il Comune di Castelletto Stura intende seguire nell'arco del triennio 2016-2018 in tema di trasparenza. E' opportuno rammentare che la C.I.V.L.T. ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.) a seguito dell'art. 5, comma 3, del di. 31-08-2013, n. 101, convertito, con modificazioni, con legge 30-10-2013, n. 125 (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 06-11-2012, n. 190).

Sul sito istituzionale sono già presenti dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e delle attività di comunicazione già disciplinati ed introdotti dalla Legge 150/2000). L'obiettivo è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità prevalentemente nella sezione "Amministrazione trasparente". Seguendo i principi generali indicati nella normativa di riferimento, la predette sezione — presente nel sito web istituzionale, in "home page" — è organizzata tenendo conto della principale legislazione e normazione in tema di pubblicità e trasparenza.

La pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori può essere effettuata tenendo conto che le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare (sulla base di specifica previsione di legge o regolamento) fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Anche in tali casi s'impone il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, persino - e soprattutto - nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti; è compito della pubblica amministrazione provvedere a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o — se sensibili o giudiziari — non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, considerando che non è possibile diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

La responsabilità dei dati e delle informazioni da pubblicare ricade sugli uffici coinvolti ed interessati, i quali sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, assicurando l'indispensabile collegamento fra la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione normalmente contenuta negli ordinari strumenti di programmazione dell'ente o nel piano delle performance — e gli obiettivi di trasparenza (cfr. Allegato 1).

Nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" (in "home page" del sito web istituzionale dell'ente) trovano posto le seguenti sezioni (al cui interno sono inseriti i documenti, le informazioni ed i dati previsti): disposizioni generali, organizzazione, consulenti e collaboratori, personale, bandi di concorso, performance, enti controllati, attività e procedimenti, provvedimenti, controlli suite imprese, bandi di gara e contratti, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, bilanci, beni immobili e gestione patrimonio, controlli e rilievi sull'amministrazione, servizi erogati, pagamenti dell'amministrazione, opere pubbliche,

pianificazione e governo del territorio, informazioni ambientali, struttura sanitarie private accreditate, interventi straordinari e di emergenza, altri contenuti.

4.3 — L'accesso civico

1. Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.
2. la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza, ai sensi del comma 1, articolo 5 del D.Lgs n. 33/2013, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
4. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.lgs. n. 14.03.2013 n.33.
5. Per gli atti ed i documenti, per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge n. 241/1990 (cosiddetto "accesso ordinario").

Allegato 1— Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti